

Penale Sent. Sez. 4 Num. 18406 Anno 2018

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: CENCI DANIELE

Data Udiienza: 28/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)


avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di GORIZIA in difesa di (omissis) che insiste per l'accoglimento del ricorso.

A long, sweeping handwritten signature in black ink, starting from the upper left and ending in a stylized flourish at the bottom right.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Trieste il 10 maggio 2017, in parziale riforma della decisione resa il 23 giugno 2015, all'esito del giudizio ordinario, dal Tribunale di Udine, con la quale (omissis) era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere, dopo avere tamponato con la propria automobile un'autovettura condotta da (omissis)

la quale aveva riportato "distorsione del rachide cervicale", omesso di fermarsi (reato c.d. di "fuga"), fatto commesso il 29 luglio 2013, mentre era stato assolto dall'accusa di non avere prestato soccorso a (omissis) (omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, comma 7, del d. lgs. n. 285 del 1992), e, in conseguenza, condannato alla pena di giustizia, ha ridotto la durata della sospensione della patente di guida; con conferma nel resto.

2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza (omissis) tramite difensore, che, ripercorso l'antefatto (pp. 1-2 del ricorso), si affida a tre motivi, con i quali denuncia violazione di legge (artt. 189, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, e 131-*bis* cod. pen.) o, in alternativa, difetto motivazionale.

2.1. Con il primo motivo censura inosservanza o erronea applicazione dell'art. 189, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, quanto alla sussistenza della materialità della fattispecie, essendo risultato, ad avviso del ricorrente, che l'imputato ha, in realtà, rispettato l'obbligo di fermarsi; o, in alternativa, motivazione contraddittoria e/o manifestamente illogica (pp. 3-7 del ricorso).

Richiamati il motivo di appello sul punto e la risposta fornita della Corte territoriale, assume il ricorrente che l'istruttoria svolta, in particolare attraverso la deposizione della testimone oculare signora(omissis)ha fatto emergere che l'imputato si è, in realtà, fermato, così rispettando l'obbligo imposto dall'art. 186, comma 6, del d.lg. n. 285 del 1992, come del resto ammesso espressamente anche dalla Corte territoriale (alla p. 4 della sentenza impugnata).

La Corte di merito, dunque, errerebbe in diritto perché, secondo il ricorrente, *«mostra di credere che la fattispecie di cui all'art. 189 co. VI cod. str. sia integrata non solo dalla violazione dell'obbligo di fermarsi, ma anche da quello di fornire le proprie generalità. Così facendo, i Giudici di secondo grado hanno erroneamente ampliato la fattispecie in discorso [...] In altri termini, è qui ravvisabile una violazione del principio di tassatività della fattispecie penale (artt. 1 c.p. e 25 co. II Cost.). Al contrario, l'obbligo del conducente coinvolto in un sinistro stradale di fornire le generalità e le informazioni utili anche ai fini risarcitori esula dall'area del penalmente rilevante, costituendo un autonomo illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 189 c. IV e IX cod. str. [...in*

ogni caso,] *Poiché l'ipotizzato illecito amministrativo di mancata comunicazione delle generalità è stato estinto con il pagamento della sanzione pecuniaria, ne consegue che al fatto è stata applicata la norma (amministrativa) speciale, con esclusione della rilevanza penalistica di tale profilo, ostandovi la previsione di cui all'art. 9 l. 689/1981. La conclusione è che dell'eventuale illecito di mancata comunicazione delle generalità, in quanto definito in sede amministrativa, è precluso l'accertamento anche in sede penale. La Corte di Appello di Trieste non ha tenuto conto di ciò ed ha operato una inammissibile duplicazione ovvero estensione della contestazione. Ad avviso del ricorrente ciò è contrario al diritto positivo almeno sotto due profili: perché è stato così travolto l'art. 9 l. 689/1981 e perché si è erroneamente ritenuto che l'omessa esternazione delle generalità sia una componente costitutiva della fattispecie di cui all'art. 189 co. VI cod. str.» (così alle pp. 6-7 del ricorso).*

2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 189, comma 6, del d. lgs. n. 285 del 1992, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato; o, in alternativa, motivazione mancante sul punto (pp. 7-8 del ricorso).

Essendosi effettivamente fermato l'imputato ed essendo rimasto fermo sul luogo del sinistro, secondo il ricorrente, per alcuni minuti, si è con l'appello evidenziato che ciò sarebbe in contrasto con la sussistenza dell'elemento psicologico ma a tale doglianza la Corte territoriale non avrebbe offerto alcuna risposta, così sostanzialmente incappando nel vizio di omissione di pronuncia.

2.3. Con l'ulteriore motivo (omissis) lamenta l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero i requisiti di legge ovvero, in alternativa, motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica sul punto (pp. 8-10 del ricorso).

La Corte avrebbe del tutto trascurato, ad avviso del ricorrente, sia l'occasionalità del fatto sia l'incensuratezza dell'imputato, condizioni evidenziate nell'appello e legittimanti il riconoscimento della causa di non punibilità, ancorando il diniego al comportamento dell'imputato ed alla non minimale tenuità del danno cagionato (p. 4 della decisione impugnata), in chiara contraddizione "interna" – si stima – con quella parte della sentenza in cui definisce, due righe più sotto, modesto il sinistro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.

1.1. Il primo motivo è destituito di fondamento.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, i Giudici di merito non hanno identificato il reato di "fuga" *tout-court* nel non fornire le generalità, avendo, invece, descritto una fermata, temporalmente breve, comunque del tutto inutile rispetto alle finalità che la norma mira a tutelare, non avendo l'imputato fornito le proprie generalità, non essendosi informato delle condizioni della persona che aveva patito il tamponamento, non avendo – ciò che maggiormente rileva – in alcun modo consentito la ricostruzione della dinamica del sinistro né avendo atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, pur avendo assistito alla telefonata di soccorso ai Vigili urbani, né essendosi reso reperibile e, anzi, essendosi addirittura sottratto al controllo dei Carabinieri, cui (omissis) non ha aperto la porta di casa (p. 4 della sentenza impugnata).

Una situazione fattuale, quindi, che ben si inquadra in quella decisa dai precedenti di legittimità correttamente evocati dal Tribunale (pp. 2-4 della sentenza di primo grado), con l'adesione della Corte di appello (p. 4): del resto, assai condivisibilmente, si è ritenuto che «*Integra il reato di cui all'art. 189, commi primo e sesto, c.d.s. (cosiddetto reato di "fuga"), la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea (nella specie "per pochi istanti"), senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo (La Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica)*» (Sez. 4, n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti, Rv. 234581; nello stesso senso v., *ex plurimis*, a proposito di soste solo momentanee, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9218 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734).

Risultano assorbite – all'evidenza – le ulteriori questioni poste.

1.2. Gli ulteriori motivi di ricorso sono, del pari, infondati.

Infatti quanto al tema del dolo, peraltro assai genericamente posto con l'appello (pp. 2-3), la ricostruzione degli accadimenti operata dai Giudici di merito sottintende chiaramente la sussistenza della volontà consapevole dell'imputato di sottrarsi ai doveri di collaborazione per la ricostruzione dell'incidente ed è sviluppato mediante – adeguata – valorizzazione della condotta sia contemporanea che successiva al fatto (pp. 2-4 della sentenza

impugnata); non senza considerare che la motivazione della sentenza di primo grado (p. 4) si salda, secondo regola generale, con quella di appello.

1.3. La Corte affronta, poi, il problema dell'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., posta con l'appello (p. 4, in relazione alla richiesta avanzata dalla difesa e di cui al verbale di udienza del 9 giugno 2015) e lo risolve negativamente con motivazione – sì – stringata ma logica e congrua, valorizzando (p. 4), da un lato, il danno cagionato, definito “non minimale”, evidentemente con riferimento omnicomprendivo sia al danno materiale al veicolo tamponato sia alle lesioni lievi alla donna, e, dall'altro, la condotta complessiva tenuta dall'imputato, che, secondo quanto accertato dai Giudici di merito (pp. 3-4 della sentenza impugnata e pp. 2 e 4 di quella del Tribunale) nell'istruttoria testimoniale, era visibilmente ubriaco si è persino sottratto alle ricerche dei Carabinieri.

Nessuna insanabile incoerenza, dunque, con la definizione di modestia del sinistro (p. 4 della sentenza impugnata), con evidente riferimento, sul punto, alla semplice – ma non esaustiva – ammaccatura materiale della carrozzeria del veicolo in effetti constatata dai Vigili urbani (p. 1 della sentenza di primo grado).

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/03/2018.

Il Consigliere estensore

Daniela Cenci



Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

